



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/07/2005**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2005, n. 925

Variazione al bilancio di previsione 2005, art. 42 L.R. 28/01 e art. 14 della L.R. 25/04. Iscrizione fondi ministeriali relativi alla legge 196/97.

L'ASSESSORE AL LAVORO, COOPERAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA ESPLETATA DALL'UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' E CONFERMATA DAL DIRIGENTE DELLO STESSO UFFICIO E DAL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE RIFERISCE QUANTO SEGUE:

La legge n. 1196/97, all'art. 16, ha innovato la normativa che disciplina l'istituto dell'apprendistato dando rilevanza al momento formativo, per il quale si prevede, oltre la fase all'interno dell'azienda, una fase esterna con percorsi formativi a contenuto trasversale e tecnico-professionali.

Per consentire la realizzazione delle attività di formazione esterna rivolte ad apprendisti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DD 354/V/2004 del 28/12/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, ha assegnato per il 2004 alle Regioni e alle Province Autonome risorse pari ad Euro 100.000.000,00.

Con il suddetto decreto, allegato al presente atto quale parte integrante, risultano assegnate alla Regione Puglia risorse per un ammontare di Euro 4.487.726,20.

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01 e dell'art 14 della L.R. 25/04 si provvede alla iscrizione nel bilancio di previsione 2005, in termini di competenza e di cassa, dei fondi assegnati con il decreto Ministeriale n. 354/V/2004, pari a complessivi Euro 4.487.726,20.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

- Viene accertata sul Bilancio Regionale 2005 al capitolo dell'entrata n° 2050570 la somma di Euro 4.487.726,20 di cui al D.D. 354/V/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005
- Viene apportata ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01 e dell'art. 14 della L.R. 25/04, in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio 2005:

PARTE ENTRATA PARTE SPESA

Cap. 2050570 Cap. 961050  
+ Euro 4.487.726,20 + Euro 4.487.726,20

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

## LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

## DELIBERA

- ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01 e dell'art. 14 della L.R. 25/04, di apportare, in termini di competenza e cassa, la variazione al bilancio 2005, così come esplicitato nella sezione contabile.
- di accertare nel bilancio di previsione 2005 al capitolo dell'entrata n° 2050570 la somma di Euro 4.487.726,20 di cui al D.D. 354/V/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, allegato in copia al presente atto, quale parte integrante.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 28/01 nonché di trasmettere copia al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. n. 25/04.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

D.D. n. 354/V/2004

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997, "norme in materia di promozione dell'occupazione", ed in particolare l'art.1 6 recante disposizioni in materia di apprendistato;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6;

VISTA la legge n. 144 del 17 maggio 1999, "misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività

formative;

VISTA la legge n. 350 del 24 dicembre 2003, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004)", ed in particolare l'art. 3 comma 137;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTO il parere favorevole del Coordinamento delle Regioni per la Formazione Professionale e il Lavoro del 28 dicembre 2004.

VISTA la legge n. 1041 del 25 novembre 1971, "gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale n. 201/1/2004 del 21/7/2004, recante approvazione della 112 variazione del bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2004 del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della Legge 236 del 19 luglio 1993.

DECRETA

Articolo 1

1. Come previsto dall'art. 3, comma 137, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 si dispone la destinazione di EUro 100.000.000,00, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto legge 20 maggio n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento, per l' 80% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2003, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30/6/2004, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna Regione. Le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella seguente tabella:

- a) Quota ripartita sulla base dei dati INPS sugli apprendisti occupati
- b) Quota ripartita sulla base della quota apprendisti formati/occupati \* apprendisti formati DNP = dati non pervenuti

I numeri utilizzati per la ripartizione sono riportati nella seguente tabella:

- c) dati fonte INPS (media occupati gennaio-agosto 2003)
- d) dati monitoraggio regionale al 30/06/2004 DNP = dati non pervenuti

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2004 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - II<sup>a</sup> nota di variazione.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

## Articolo 2

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'Articolo 1 del presente Decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle Regioni e delle Province Autonome.

2. Le Regioni e le Province Autonome comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna Regione e Provincia Autonoma redige un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art 17 comma 6 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno sulla base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra Regioni e Province Autonome.

4. Trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate - con atti amministrativi giuridicamente vincolanti - dalle Regioni e dalle Province Autonome. Tali risorse sono ridistribuite tra le Amministrazioni Regionali e Province Autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 comma 2 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 3.

28 Dicembre 2004

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Aviana Bulgarelli